

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3736

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AZZARO, ROGNONI, SGARLATA, FRAU, LOMBARDI GIOVANNI ENRICO, MARZOTTO CAOTORTA, MAZZOTTA, POSTAL, PUMILIA, PAVONE, COLOMBO VITTORINO

Presentata il 2 maggio 1975

Tonificazione del mercato delle cartelle fondiariae e delle obbligazioni delle sezioni opere pubbliche per agevolare la ripresa edilizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto ministeriale 31 marzo 1970 è stato aumentato al 6 per cento il tasso dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle sezioni opere pubbliche presso gli istituti di credito fondiario.

In precedenza, con decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 73, era stato elevato dal 5 al 6 per cento il tasso delle cartelle fondiariae.

Nell'intento di evitare il rigurgito dei titoli esistenti a fronte dei mutui in corso di ammortamento, è stato disposto un premio da parte dello Stato alle cartelle fondiariae 5 per cento in circolazione. Quanto alle obbligazioni opere pubbliche 5 per cento in essere, non potendosi fare ricorso nuovamente al premio dello Stato, è stata autorizzata, con legge 19 maggio 1971, n. 367, la conversione dal 5 al 6 per cento delle obbligazioni medesime, mediante l'applicazione a carico dei mutuatari di un diritto di contingenza nella misura dell'1 per cento, sui mutui erogati, da corrispondere in due rate semestrali in aggiunta alle semestralità.

Con decreto 23 gennaio 1974, n. 800138, il tasso di interesse sui mutui di credito fon-

diario è stato elevato al 7 per cento. Con altro decreto, pari data, è stato aumentato pure al 7 per cento il tasso di interesse delle obbligazioni delle sezioni opere pubbliche. Da tenere presente che detto tasso di interesse è soggetto alla ritenuta alla fonte del 10 per cento (quindi 6,30 per cento netto).

Con tali provvedimenti si riteneva conferito un assetto al comparto del credito fondiario e dei finanziamenti delle sezioni opere pubbliche per la prosecuzione della loro attività. Senonché, poco tempo dopo, la situazione economica, non soltanto del nostro paese, subiva un notevole deterioramento con conseguente aumento dei prezzi e del costo del danaro la cui remunerazione ha raggiunto livelli imprevedibili. Siffatta situazione ha ovviamente coinvolto il mercato finanziario dei titoli a reddito fisso e tra di essi delle cartelle fondiariae e delle obbligazioni delle sezioni opere pubbliche. La quotazione di dette ultime, che specialmente in alta Italia avevano incontrato favorevole collocamento nella categoria dei piccoli risparmiatori per la stabilità del corso mantenuta per de-

cenni dagli istituti ivi operanti, ha subito una notevole flessione, deludendo le attese e la fiducia degli investitori, che hanno disertato tale forma di impiego.

La impossibilità di collocare i nominati titoli ha reso oltremodo difficoltoso l'esercizio della funzione di intermediazione da parte degli enti mutuanti che, di conseguenza, sono stati costretti a bloccare la concessione dei finanziamenti, compresi quelli in corso di istruttoria. Ciò ha accentuato la crisi nel campo edilizio, settore trainante di diverse attività collaterali, con inevitabile ripercussione nei livelli di occupazione e nella soluzione del problema della casa, specie nella categoria di abitazioni economiche e popolari, di cui si accusa forte deficienza.

Con decreto 11 marzo 1975 il tasso in vigore delle cartelle fondiari e delle obbligazioni delle sezioni opere pubbliche è stato elevato dal 7 al 9 per cento (ossia dal 6,30 all'8,10 per cento netto).

È facile prevedere che l'immissione sul mercato di tali nuovi titoli eserciterà una influenza negativa sul corso di quelli attualmente in circolazione al 6 per cento, riguardanti lo stesso settore operativo, la cui consistenza si aggira su 10.000 miliardi circa. Con ciò risulterà problematico il ricupero della fiducia da parte dei risparmiatori, condizione indispensabile per stimolare la loro propensione verso detti titoli.

Appare pertanto cosa indispensabile dare un assetto al mercato finanziario se si vuole rilanciare in maniera sostanziale e duratura il credito fondiario, canale finanziario collaudato nel tempo, ed equilibrare il rendimento della massa dei titoli in circolazione al 6 per cento con quello dei nuovi emittenti al 9 per cento, elevando il tasso dei primi dal 6 all'8 per cento (tasso netto, accostabile pertanto a quello lordo del 9 per cento). Per conseguire tale risultato senza arrecare alcun onere al bilancio dello Stato, occorre fare ricorso alla istituzione di un diritto di contingenza a valere sul capitale residuo dei mutui, quindi

gradualmente riducibile di anno in anno in base al piano di ammortamento, con durata limitata ad un quinquennio, periodo di tempo presumibilmente occorrente alla sistemazione del mercato finanziario.

La unita proposta di legge tende appunto a dare un efficace apporto per l'assetto di detto mercato, al fine di rendere possibile un favorevole assorbimento delle nuove emissioni.

Con l'articolo 1 della proposta in esame gli istituti esercenti il credito fondiario ed edilizio e le sezioni autonome opere pubbliche sono autorizzati ad applicare per un quinquennio un diritto di contingenza del 2 per cento annuo sui mutui conclusi a tutto il 31 dicembre 1973, la cui provvista sia stata effettuata con titoli al tasso non superiore al 6 per cento. Non sembra opportuno comprendere nel provvedimento i mutui smobilizzati con cartelle od obbligazioni al 7 per cento nel 1974, essendo l'ammontare di essi ben limitato.

L'articolo 2 è perfettamente consequenziale all'articolo 1 nel senso che a fronte dell'aumento dell'onere dei mutui gli istituti corrisponderanno, per il quinquennio previsto, ai portatori delle cartelle e delle obbligazioni recanti un tasso non superiore al 6 per cento una integrazione pari alla misura della contingenza. Ciò risponde alla funzione di intermediazione esercitata dagli istituti di credito fondiario e dalle sezioni opere pubbliche.

La proroga della durata originaria del mutuo per altri 5 anni, facoltativa per i mutuatari, è stata introdotta allo scopo di attenuare sensibilmente la maggiorazione rappresentata dalla introduzione del diritto di contingenza nella misura del 2 per cento.

Infine l'articolo 3 stabilisce la norma per cui l'integrazione corrisposta ai portatori delle cartelle o delle obbligazioni segue il regime tributario in vigore per i titoli stessi. Lo accessorio segue la disciplina tributaria della voce principale, il che sembra rispondere ad un principio di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli istituti esercenti il credito fondiario e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, sono autorizzati ad applicare, per un quinquennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, un diritto di contingenza del 2 per cento annuo sui mutui conclusi a tutto il 31 dicembre 1973, la cui provvista sia stata effettuata con cartelle od obbligazioni con tasso non superiore al 6 per cento annuo. Tale aumento è applicato e riscosso a cominciare dalle semestralità in scadenza il 31 dicembre 1975.

ART. 2.

Gli istituti e le sezioni predette, correlativamente all'applicazione del diritto di contingenza, corrisponderanno, per la durata del quinquennio, ai portatori di titoli emessi in relazione ai mutui di cui al precitato articolo, una integrazione del tasso di interesse portato dai titoli stessi, nella misura massima del 2 per cento in ragione d'anno con godimento dal 1° ottobre 1975. Gli istituti e le sezioni medesime provvederanno, a richiesta degli interessati, a prorogare di cinque anni la durata originaria dei mutui in corso, smobilizzati con titoli in serie aperta.

ART. 3.

Il trattamento tributario applicato agli interessi delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni delle sezioni opere pubbliche si estende all'integrazione di cui all'articolo 2.